

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7034 del 10/12/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICA FONDOVALLE S.P.A., ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA FONDOVALLE n. 5049, IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO) (RIF. INT. 00183500362/68) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7332 del 10/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	Marzia Conventi

Questo giorno dieci DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Marzia Conventi, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **CERAMICA FONDOVALLE S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA FONDOVALLE n. 5049, IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO) (RIF. INT. 00183500362/68)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 3587 del 14/07/2023** di riesame ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Ceramica Fondovalle S.p.A., avente sede legale in Via Rio Piodo n. 12 in comune di Maranello (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Fondovalle, n.5049, in Comune di Marano sul Panaro (MO);

richiamato il nulla osta rilasciato con prot. n. 175422 del 30/09/2024, relativo a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l’aggiornamento dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 08/10/2025 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 177692 del 08/10/2025, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

- I. **spostamento e riaccensione forno 1.** L'azienda al fine di ottimizzare il processo produttivo, diversificando i formati realizzabili e la logistica interna, intende riposizionare il forno 1 e i relativi camini E2 “raffreddamento diretto forno 1”, E3 “raffreddamento indiretto forno 1” ed E4 “camino diretto forno 1”, senza variazioni quantitative e qualitative degli stessi. Successivamente a tale variazione il forno 1, attualmente sospeso, verrà riattivato rispettando la capacità produttiva attualmente autorizzata. Le emissioni del forno 1 rimarranno convogliate, insieme a quelle del forno 2, nel punto di emissione **E15**, senza nessuna variazione delle caratteristiche dell'impianto di abbattimento, in quanto già dimensionato per i due forni;
- II. **nuova linea di rettifica e installazione linea scelta e confezionamento pallet con trasporto automatico del prodotto finito su panconi e pallet.** Con l'obiettivo di ottimizzare il ciclo produttivo anche dal punto di vista ambientale, l'azienda intende inserire una linea di rettifica, per effettuare internamente una lavorazione che, ad oggi, viene effettuata esternamente presso altri stabilimenti del gruppo. L'inserimento della linea comporterà l'aggiunta di un nuovo punto di emissione, denominato **E20 “Rettifica”**. Verrà installata a completamento della nuova linea di rettifica una nuova linea di scelta e confezionamento pallet, comprensiva di trasporto automatico del prodotto finito (navette AVG) su panconi e pallet.
L'Azienda ha fornito la scheda filtro aggiornata per il punto di emissione E20.
- III. **spostamento della macchina da taglio idrogetto e del piccolo forno ceramico da laboratorio.** Alla luce della riorganizzazione impiantistica esplicitata, si intende spostare la macchina di taglio a idrogetto e il piccolo forno ceramico da laboratorio esistenti, senza nessuna variazione delle caratteristiche di funzionamento attuali.

Il gestore precisa che:

- gli interventi in progetto non comportano variazioni della potenzialità produttiva del sito;
- le modifiche in progetto comporteranno un aumento della quantità delle materie prime utilizzate rispetto alla soluzione attuale, dovuto all'utilizzo di due forni;
- il nuovo scarto generato dall'attività di rettifica a secco potrà essere gestito in regime di sottoprodotto come “Polveri da ceramica cotta” o in alternativa in regime di rifiuto, classificato con codice EER 10.12.03 (Polveri e particolato) e conferito a ditte esterne autorizzate per le operazioni di recupero;
- per quanto riguarda i consumi, la riaccensione del forno 1 comporterà un aumento dei consumi di gas in termini assoluti, ma non in termini di consumo termico specifico, poiché vi sarà anche un aumento di prodotto finito, mentre l'installazione della nuova linea di rettifica determinerà un aumento dei consumi elettrici. Tali aumenti saranno mitigati dall'**installazione di un impianto fotovoltaico**. La realizzazione di prodotti rettificati in sede, inoltre, eviterà il trasferimento dei semilavorati in altri stabilimenti del gruppo, efficientando i processi;
- si avrà un aumento dei prelievi idrici dovuto alla preparazione degli smalti e ai lavaggi del reparto smalteria;
- per quanto riguarda le emissioni sonore, la modifica comporta il riposizionamento di alcune sorgenti di rumore (punti di emissione) e l'inserimento del nuovo punto di emissione E20. In merito a tale aspetto è stato fornito uno studio previsionale di impatto acustico;
- in merito alle modifiche previste per il quadro emissivo, l'attivazione del nuovo punto di emissione E20 comporta una variazione del carico inquinante, che sarà compensato dall'**eliminazione del punto di emissione E1** e dalle **modifiche** proposte sui limiti di materiale particellare per le emissioni **E11, E13, E16, E17**, come riportato nella tabella seguente:

Emissione	Portata autorizzata (Nm ³ /h)	Portata richiesta (Nm ³ /h)	Limiti autorizzati	Limiti proposti	Note
E11 - Stoccaggio atomizzato movimentazione argilla +silos scarto crudo	30.000	-	Polveri = 8,53 mg/Nm ³ Silice = 5 mg/Nm ³	<u>Polveri = 8,15 mg/Nm³</u> Silice = 5 mg/Nm ³	Modifica limite polveri
E13 - Pulizia ambiente di lavoro	1.800	-	Polveri = 8,59 mg/Nm ³ Silice = 5 mg/Nm ³	<u>Polveri = 8,56 mg/Nm³</u> Silice = 5 mg/Nm ³	Modifica limite polveri
E16 - Coloratori + pressatura, tagli o (TPV) + recupero scarto PCR + alimentazione atomizzati speciali	38.000	-	Polveri = 8,53 mg/Nm ³ Silice = 5 mg/Nm ³	<u>Polveri = 7,76 mg/Nm³</u> Silice = 5 mg/Nm ³	Modifica limite polveri
E17 - n.2 linee smaltatura + caricamento mulini + laboratorio prove + spazzolatrici scelta + sbavatori uscita essiccatoio orizzontale	37.000	-	Polveri = 8,53 mg/Nm ³ Silice = 5 mg/Nm ³	<u>Polveri = 7,76 mg/Nm³</u> Silice = 5 mg/Nm ³	Modifica limite polveri
E20 - rettifica	-	<u>30.000</u>	-	<u>Polveri = 8 mg/Nm³</u> <u>Silice = 5 mg/Nm³</u>	Emissione nuova

dato atto che il 18/09/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con il prot. n. 217482 del 09/12/2025, nel quale:

- in merito alla riattivazione del Forno 1, le cui emissioni saranno convogliato all’emissione E15, si propone di inserire una prescrizione relativa agli interventi di manutenzione sul filtro;
- per quanto riguarda le emissioni sonore, si rileva che, dalla valutazione presentata dal gestore, si evince che l’inserimento della nuova emissione E20 non comporta variazioni acustiche significative e che lo spostamento delle emissioni E2 ed E3, migliora l’apporto acustico, soprattutto per il recettore R4. Si rimanda pertanto l’elaborazione del collaudo acustico alla scadenza già prevista in autorizzazione per il monitoraggio acustico;
- in merito all’introduzione di un sistema di generazione di energia elettrica, si propone di modificare il piano di monitoraggio vigente, inserendo le voci relative all’energia elettrica autoprodotta;
- in merito alla produzione degli scarti derivanti dalle operazioni di rettifica, si propone di modificare il piano di monitoraggio vigente, inserendo le voci relative alla produzione di sottoprodotti.

Inoltre, in tale contributo il Servizio Territoriale specifica, in merito alle emissioni odorigene, che:

- in occasione della domanda di riesame presentata nel 2022, il gestore aveva presentato uno studio di ricaduta delle emissioni odorigene derivanti dal punto di emissione E15, in conformità con le linee guida 35/DT di Arpae, in merito al quale il PTR Emissioni Industriali di Arpae si è espresso affermando che non si potesse escludere che la dispersione di odori fosse stata sottostimata e segnalando la necessità di prevedere controlli sulla concentrazione di odore per la verifica del valore emissivo atteso. In tale occasione, è stato pertanto fissato in AIA un valore obiettivo pari a 3.000 ou_E/m³ per il punto di emissione E15;
- in data 16/09/2024 il gestore ha presentato un “*modello di calcolo scenario emissivo attuale*”, in merito al quale il PTR si è espresso con parere prot. n. 208215 del 24/11/2025, nel quale si

afferma che è necessario un nuovo studio modellistico, redatto in conformità con quanto previsto col Decreto Direttoriale n.309/2023;

- a seguito di una segnalazione di disturbo odorigeno, è stata eseguito il 03/10/2025 un sopralluogo presso l'Azienda, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA vigente e di eseguire una raccolta di informazioni relative alla produzione;
- in base a quanto riscontrato nei controlli eseguiti, si propone di richiedere al gestore, in occasione dell'invio del report annuale, **informazioni relative alla gestione delle emissioni di composti organici volatili**;
- è opportuno inserire nella sezione E dell'AIA (Raccomandazioni) un punto riguardante *best practices* finalizzate ad ottimizzare la gestione aziendale per ridurre al massimo le emissioni odorigene;

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima autorizzata;

preso atto dell'installazione della nuova linea di rettifica e della linea scelta e confezionamento pallet e dato atto che tali interventi non modificano nella sostanza il ciclo produttivo aziendale, dal momento che riguardano fasi accessorie;

preso atto dello spostamento della macchina da taglio idrogetto e del piccolo forno ceramico da laboratorio e non rilevando criticità a tale proposito;

preso atto dell'aumento del consumo di materie prime, proporzionali all'aumento del quantitativo di prodotto finito, e ritenendo che non siano significativi in quanto collegati ad un aumento della produzione effettiva, ma non della capacità produttiva massima;

preso atto del fatto che si avrà un aumento dei consumi idrici dovuto alla preparazione di smalti, e ritenendo che tale incremento non sia significativo, in quanto collegato ad un aumento della produzione effettiva, ma non della capacità produttiva massima;

valutato positivamente il fatto che l'aumento dei consumi energetici sarà compensato dall'installazione di un impianto fotovoltaico e che l'inserimento della fase di rettifica eviterà gli spostamenti dei prodotti semilavorati in altro stabilimento, aumentando l'efficienza del processo;

preso atto della riaccensione del forno 1, collegato all'emissione in atmosfera **E15**, senza variazioni dei parametri di funzionamento già autorizzati;

preso atto dell'**eliminazione** dell'emissione **E1** e dell'inserimento di una **nuova** emissione **E20**, a servizio della nuova rettifica, modifiche che si provvede ad inserire nel Quadro Emissivo autorizzato di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I;

verificato che la scheda filtro associata al punto di emissione E20 risulta conforme in deroga ai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, poiché la velocità è al di sotto del range indicato dagli standard regionali, tuttavia, dal momento che il materiale trattato può essere abrasivo per il sistema filtrante, una velocità più bassa può preservare il tessuto.

valutato positivamente il fatto che l'aumento del carico emissivo dovuto all'attivazione della nuova emissione **E20** sia compensato dall'eliminazione di E1 e dalla modifica dei limiti di concentrazione massima di "materiale particellare" autorizzati per le emissioni in atmosfera **E11**, **E13**, **E16** ed **E17**, modifica che viene inserita nel Quadro Emissivo autorizzato di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I.

Tuttavia, in merito ai nuovi limiti proposti dal gestore, sentito il Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali di Arpae, considerata la metodica analitica da utilizzare per la verifica della

concentrazione di “materiale particolato” e la relativa incertezza, si ritiene più congruo un arrotondamento all’unità o allo 0,5, per cui vengono fissati i seguenti valori limite:

- **8 mg/Nm³** per E11 ed E20,
- **8,5 mg/Nm³** per E13,
- **7,5 mg/Nm³** per E16 ed E17;

ritenendo necessario prescrivere l’esecuzione di:

- nuove **analisi di messa a regime** sull’emissione in atmosfera **E15**, nonché sulle emissioni di raffreddamento **E2** ed **E3**, al momento dell’avvio del nuovo forno;
- **analisi di messa a regime e analisi di autocontrollo a cadenza semestrale** per l’emissione in atmosfera **E20**, al momento della sua attivazione;

ritenendo opportuno prescrivere al gestore di trasmettere **copia del certificato di analisi del primo autocontrollo** che sarà effettuato sulle emissioni in atmosfera **E11, E13, E16 ed E17** a seguito della messa a regime di E15, al fine di attestare il rispetto dei nuovi valori limite;

ritenendo opportuno cogliere l’occasione del presente provvedimento per:

- prescrivere all’Azienda la presentazione di un nuovo studio modellistico di ricaduta delle emissioni odorigene derivanti dall’emissione in atmosfera E15, da redigere in conformità a quanto previsto dal Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023;
- prescrivere al gestore di fornire informazioni in merito alla gestione delle emissioni di composti organici volatili, in occasione dell’invio del report annuale;
- raccomandare al gestore alcune *best practices* finalizzate ad ottimizzare la gestione delle emissioni odorigene;

preso atto del fatto che non si prevedono modifiche relative agli scarichi idrici;

preso atto della produzione di un nuovo scarto, derivante dalle operazioni di rettifica, e valutato positivamente il fatto che tale scarto sarà gestito, quando possibile, in regime di sottoprodotto;

valutato positivamente che le modifiche previste determineranno un miglioramento delle emissioni acustiche nell’area;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 68/2025 di revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.111/2024 “Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

richiamate:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Ferrecchi Paolo dell’incarico ad interim di Direttore Generale dell’ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I'Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate in data 08/10/2025 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 3587 del 14/07/2023** alla Ditta Ceramica Fondovalle S.p.A., avente sede legale in Via Rio Piodo n. 12 in comune di Maranello (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Fondovalle, n.5049, in Comune di Marano sul Panaro (MO), come di seguito indicato:

a) il gestore è tenuto a trasmettere tramite PEC ad Arpae di Modena **entro il 30/01/2026 un nuovo studio modellistico di ricaduta delle emissioni odorigene**, redatto in conformità a quanto previsto dal Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023. Nel nuovo elaborato dovranno essere esplicitati in modo completo i dati di input e dovranno essere chiaramente definiti:

- il dominio di calcolo, sia meteorologico, sia di simulazione;
- il passo di griglia adottato;
- ogni altro elemento utile a garantire la trasparenza e la riproducibilità delle valutazioni modellistiche

b) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I viene aggiunto il seguente punto:

9. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Marano sul Panaro **copia del certificato di analisi del primo autocontrollo** che sarà eseguito sulle emissioni in atmosfera **E11, E13, E16, E17** a seguito della riattivazione del Forno 1 e della nuova messa a regime dell'emissione E15, al fine di attestare il rispetto dei nuovi valore limite per "materiale particolare".

c) i punti 1, 2 e 4 della sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è riportato di seguito.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E2 – raffreddamento diretto forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E3 – raffreddamento indiretto forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E4 – camino diretto forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E5 – EAU essiccatoio orizzontale	PUNTO DI EMISSIONE E6 – EAU stabilizzazione essiccatoio orizzontale	PUNTO DI EMISSIONE E7 – raffreddamento diretto/indiretto forno 2
Messa a regime	#	#	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	24.000	12.000	11.000	10.000	11.000	35.000
Altezza minima (m)	4	4	3	12	12	4
Durata (h/g)	24	24	emergenza	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E8 – camino emergenza forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E11 - stoccaggio atomizzato + movimentazione atomizzato + silos scarto crudo	PUNTO DI EMISSIONE E13 – pulizia ambiente di lavoro	PUNTO DI EMISSIONE E15 - n.2 forni monocottura
Messa a regime	a regime	a regime °	a regime °	#
Portata massima (Nm ³ /h)	16.000	30.000	1.800	30.000
Altezza minima (m)	3	8	10	15
Durata (h/g)	emergenza	24	9	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	8	8,5	4,95
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	---	5 *	5 *	---
Piombo (mg/Nm ³)	---	---	---	0,495
Fluoro (mg/Nm ³)	---	---	---	4,95
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	---	---	---	49,5
Aldeidi (mg/Nm ³)	---	---	---	19,8
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	198
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	500 **
Concentrazione di odore (OU/m ³)	---	---	---	3.000 ***
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata e polveri)	semestrale (portata e polveri)	trimestrale (portata, polveri, fluoro, odori) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO _x)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** il valore indicato è da intendersi come “**valore obiettivo**”. In caso di un suo eventuale superamento, il gestore dovrà applicare quanto previsto al successivo punto **D2.4.15**.

° si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E16 - coloratori + pressatura e taglio (TPV) + recupero scarto PCR + alimentazione atomizzati speciali	PUNTO DI EMISSIONE E17 – n.1 linea smaltatura + caricamento mulini + laboratorio prove + sbavatori uscita essiccatoio orizzontale	PUNTO DI EMISSIONE E19 – gruppo elettrogeno di emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E20 – rettifica
Messa a regime	a regime °	a regime °	a regime	#
Portata massima (Nm ³ /h)	38.000	37.000	---	30.000
Altezza minima (m)	10	8	---	24

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E16 - coloratori + pressatura e taglio (TPV) + recupero scarto PCR + alimentazione atomizzati speciali	PUNTO DI EMISSIONE E17 – n.1 linea smaltatura + caricamento mulini + laboratorio prove + sbavatori uscita essiccatoio orizzontale	PUNTO DI EMISSIONE E19 – gruppo elettrogeno di emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E20 – rettifica
Durata (h/g)	24	24	saltuaria	
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	7,5	7,5	---	8
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata e polveri)	semestrale (portata e polveri)	—	semestrale (portata e polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

° si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.9.

si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3 e D2.4.4.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI EN 15259)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	• UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	• UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>	• UNI EN 13284-1:2017 (*) • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) • ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
<i>Silice libera cristallina (SiO₂)</i>	UNI 11768:2020
<i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)</i>	• UNI EN 14385:2004 (*) • ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 • US EPA Method 29
<i>Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF</i>	• ISO 15713:2006 (*) • UNI 10787:1999 • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
<i>Composti organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013 (*)
<i>Aldeidi</i>	• CARB 430:1991 • Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A • US EPA - TO11 A (**) • NIOSH 2016 (**) • Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO_2	• UNI EN 14792:2017 (*) • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) • ISO 10849 (metodo di misura automatico) • analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO_2	• UNI EN 14791:2017 (*) • UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Monossido di Carbonio (CO)	• UNI EN 15058:2017 (*) • ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche ecc.)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/ m^3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Marano sul Panaro i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:

- relativamente ai punti di emissione **E15** ed **E20** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime del forno n° 1 (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente ai punti di emissione **E2** ed **E3** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime del forno n° 1.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

d) alla sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I vengono **aggiunti i seguenti punti:**

15bis. In occasione dell'invio del report annuale, il gestore deve trasmettere i risultati prestazionali ottenuti relativamente alla gestione delle emissioni di Composti Organici

Volatili, con un commento sui risultati ottenuti; in particolare, si richiede la verifica dei consumi specifici di:

- kg additivi a base organica/t prodotto finito;
 - kg additivi a base solvente/t prodotto finito;
- e relativamente alle emissioni in atmosfera:
- verifica dei fattori di emissione: SOV e Aldeidi/t prodotto finito.

e) le sezioni D3.1.1 e D3.1.3 dell'Allegato I sono **sostituite dalle seguenti:**

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e Prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Ingresso di atomizzato	procedura interna	ad ogni ingresso	<i>triennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Ingresso di materie prime per smalti	procedura interna	ad ogni ingresso	<i>triennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Ingresso in stabilimento di materie prime additivi	procedura interna	ad ogni ingresso	<i>triennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Consumo reagenti per impianti depurazione aria e acqua	procedura interna	ad ogni ingresso	<i>triennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Prodotto finito versato a magazzino	procedura interna	ad ogni ingresso	<i>triennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
<u>Quantitativi di sottoprodotti ceduti a terzi, divisi per tipologia</u>	<u>procedura interna</u>	<u>mensile</u>	<u>triennale</u>	<u>elettronica o cartacea</u>	<u>annuale</u>
<u>Corretta separazione delle diverse tipologie di sottoprodotti</u>	<u>marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione</u>	<u>in corrispondenza di ogni messa in stoccaggio</u>	<u>triennale</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

D3.1.3 Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo totale di energia elettrica prelevata da rete	contatore	mensile	<i>verifica documentale in sede di ispezione</i>	elettronica o cartacea	annuale
<u>Energia elettrica autoprodotta</u>	<u>contatore</u>	<u>mensile</u>	<u>verifica documentale in sede di ispezione</u>	<u>elettronica o cartacea</u>	<u>annuale</u>
<u>Energia elettrica autoprodotta e ceduta alla rete</u>	<u>contatore</u>	<u>mensile</u>	<u>verifica documentale in sede di ispezione</u>	<u>elettronica o cartacea</u>	<u>annuale</u>
<u>Energia elettrica autoprodotta e consumata internamente</u>	<u>contatore</u>	<u>mensile</u>	<u>verifica documentale in sede di ispezione</u>	<u>elettronica o cartacea</u>	<u>annuale</u>

e) alla Sezione E “Raccomandazioni”, sono **aggiunti i seguenti punti:**

16. Al momento delle manutenzioni ordinarie sul filtro a servizio dei due forni di cottura (emissione E15), prima dell'installazione di nuove maniche e ad installazione avvenuta, è opportuno che:
 - siano effettuate verifiche tecniche sul sistema filtrante, controllando i materiali e l'avvenuta installazione a “regola d'arte”,
 - si provveda ad inviare ad Arpae di Modena una relazione per rendere nota l'avvenuta manutenzione e informare della tipologia di tessuto filtrante installato, nonché per descrivere l'aspetto fisico visivo e meccanico delle maniche sostituite (colore, rigidità, imbrattamenti, posizione di eventuali lacerazioni – se riscontrate – e quanto altro sia importante segnalare riguardo il tessuto filtrante).
17. Al fine di una migliore gestione delle problematiche relative alle emissioni odorigene, si raccomanda al gestore di:

- a) verificare, anche attraverso indagini di mercato, la possibilità di utilizzo di inchiostri a minor impatto odorigeno, caratterizzati da ridotte emissioni sulla base di adeguata documentazione del produttore o di prove di campo;
- b) mantenere in stoccaggio prima della cottura, il materiale con maggiori potenzialità emissive di odore, ove compatibile con l'assetto impiantistico del sito;
- c) adottare in via preferenziale inchiostri e colle a base acquosa o a base solvente con basso impatto odorigeno, definiti sulla base di documentazione del fornitore;
- d) valutare la sperimentazione di tecnologie che consentono la mitigazione delle emissioni odorigene;
- e) privilegiare l'utilizzo di una base di smalto scura come fondo dei prodotti più scuri, in modo tale da minimizzare la quantità di inchiostro da applicare;
- f) verificare i possibili interventi di resettaggio dei cicli di cottura e della gestione delle temperature dei fumi, al fine di ottimizzare la combustione delle sostanze organiche, responsabili delle emissioni odorigene;
- g) per la realizzazione dei prodotti con maggiore potenzialità emissiva (es. decoro standard, glossy, colle, prodotti scuri), valutare la possibilità, ove fattibile, di individuare per la cottura il forno maggiormente idoneo a ridurre le emissioni odorigene;
- h) valutare preventivamente eventuali sistemi di contenimento delle emissioni odorigene a valle degli attuali depuratori a servizio dei forni di cottura, nell'eventualità di una futura evoluzione della tecnologia produttiva.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3587 del 14/07/2023**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3587 del 14/07/2023, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ceramica Fondovalle S.p.A. e al Comune di Marano sul Panaro tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Marano sul Panaro;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE
Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.